

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE di CAGLIARI
servizio in concessione Tecnocasic SCpA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
NELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

~~~~~

T I T O L O I°

NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

Gestione dell'acquedotto

Art. 1- La direzione e sorveglianza del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti sono affidate ai sensi della legge 29.7.57 n.634 e successive modificazioni, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari ed esplicate in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.

Dell'acqua

Art. 2 - L'acqua distribuita dal Consorzio nell'ambito dell'Area di sviluppo industriale può essere:

- a) acqua industriale non potabile;
- b) acqua potabile destinata ad uso sia industriale che potabile;
- c) acqua destinata esclusivamente ad uso potabile.

L'utente è tenuto a sua cura, spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo, sia prestabiliti che possibili, in modo atto a rendere edotto chiunque circa la non potabilità dell'acqua di cui al comma a) sopra precisato.

Sistema di distribuzione dell'acqua

Art. 3 - Le concessioni di acqua industriale saranno regolate da particolari norme in modo che il prelievo avvenga con portate pressoché costanti con possibilità di variazioni previo tempestivo avviso.

Le concessioni di acqua potabile e le altre utenze sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore.

Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per le bocche da incendio e per le utenze di cantiere, se di portata limitata.

### Specie delle concessioni

Art. 4 - Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie
- b) provvisorie

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati, all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine, nei limiti prescritti dall'art.37, è vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

### Durata delle concessioni

Art. 5 - Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata di un triennio. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno restando sempre stabilita la scadenza del primo anno al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto inizio la concessione.

Potrà il Consorzio per casi particolari o eccezionali, autorizzare una più lunga o più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

Fanno eccezione le somministrazioni di acqua per uso di cantiere, per le quali la durata della fornitura sarà stabilita, di volta in volta, dal competente Ufficio del Consorzio.

### Modalità per la disdetta

Art. 6 - Gli utenti che non intendono rinnovare l'abbonamento per la fornitura dell'acqua devono dichiararlo per iscritto al Consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta. Resta salva la facoltà del Consorzio di cui all'art.17 del presente regolamento.

### Spese per il contratto

Art. 7 - Tutte le spese di bollo e registrazione inerenti al contratto e loro rinnovo sono a carico degli utenti.

## T I T O L O   I I °

### CONCESSIONI

#### I - Norme generali

Art. 8 - Spettanza dei lavori di costruzione e manutenzione degli organi di trasporto - La fornitura dell'acqua avverrà attraverso la condotta principale e le derivazioni eseguite secondo il progetto approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le spese delle opere e quelle di eventuali espropri e servitù interessanti ogni altra derivazione (allaccio o diramazione) necessaria per la fornitura all'utente, saranno a carico di quest'ultimo.

Solo nei casi in cui l'utenza dovesse, a insindacabile giudizio del Consorzio, palesarsi di rilevante importanza e tale da poterne suscitare altre, il Consorzio potrà considerare l'opportunità di contribuire alle spese di derivazione.

Di dette opere, siano o no eseguite con contributo del Consorzio, nonché dei relativi apparecchi e degli immobili espropriati, il Consorzio si riserva la facoltà di acquisire la proprietà a titolo gratuito, impegnandosi a dichiarare - all'atto dell'approvazione del progetto di cui appresso - se intende o meno esercitare tale facoltà.

Per quanto concerne le progettazioni delle suddette opere, l'utente dovrà preventivamente presentare un progetto di larga massima sul quale il Consorzio esprimerà il suo giudizio indicando le caratteristiche tecniche dell'impianto da eseguirsi, in conformità delle quali l'utente dovrà redigere il progetto esecutivo che successivamente dovrà essere approvato dal Consorzio.

Il Consorzio si riserva inoltre il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'esecuzione dei lavori.

Le pratiche concernenti espropri o servitù verranno espletate dal Consorzio, dietro versamento da parte dell'utente delle relative spese.

La manutenzione delle opere specificate nel presente articolo sarà a carico del Consorzio, sempreché questo ne abbia acquisito la proprietà; in caso contrario sarà a carico dell'utente.

Nell'eventualità che terzi, aventi diritto, dovessero avanzare pretese in relazione ai terreni attraversati dalle opere di diramazione o di allaccio interessanti le singole forniture, tali da provocare la sospensione dei lavori, la rimozione delle opere già eseguite o l'eventuale risarcimento di danni, il Consorzio in nessun caso potrà essere tenuto a corrispondere alcuna indennità all'utente sia per quanto riguarda le spese già effettuate dall'utente sia per quanto riguarda la cessazione della fornitura.

La costruzione degli impianti interni di trasporto e di utilizzazione è di esclusiva competenza dell'utente, restando i medesimi di sua proprietà.

### Scarico delle acque

Art. 9 - Ogni concessione d'acqua, per qualunque uso, è subordinata al l'accertamento da parte del Consorzio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognaria consortile, o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua, nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi, ed altri inconvenienti, tenute presenti le disposizioni di legge e le disposizioni particolari emanate in materia di scarichi dal Consorzio.

### Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi

Art.10 - E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi consortili. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Consorzio e sotto l'osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

### Norme per le concessioni -

Art.11 - Le concessioni d'acqua sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili.

Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario, purchè la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art.12 - Le concessioni sono cumulative per tutti i punti dello stesso immobile che appartengano alla stessa persona e servano al medesimo uso.

Nel caso di immobili in condominio la concessione viene fatta all'Amministrazione del condominio che ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di immobile di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Consorzio potrà ugualmente concedere che gli immobili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari si rendano solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

In casi particolari, a suo giudizio insindacabile il Consorzio può, per ragioni tecniche, far luogo a più concessioni.

In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, applicandosi a ciascuno la corrispondente tariffa.

Quando la concessione dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un immobile e le altre parti non appartengono ai richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perchè possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può far ricorso alla autorità competente che, nell'interesse dell'igiene, potrà adottare i provvedimenti di competenza.

Art.13 - Ciascun utente ha facoltà di ripartire l'acqua fra i dipendenti locatari con le limitazioni di cui all'articolo precedente ed esigere il corrispettivo pagamento in proporzione non superiore a quello che viene pagato al Consorzio, qualunque sia l'uso per cui la concessione è fatta.

#### Domanda di concessione

Art.14 - Dopo i contatti preliminari di cui all'art.8 del presente regolamento la domanda di concessione, redatta su apposito modulo rilasciato dal Consorzio, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e corredata dai seguenti elementi:

- a) cognome e nome, qualità e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- c) indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;
- d) dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni;
- e) quantità di consumo minima e massima approssimativamente prevista durante l'anno, nonché la portata istantanea massima e minima;
- f) progetto esecutivo in triplice copia delle derivazioni necessarie alla singola utenza corredato dai tempi di esecuzione.

La richiesta fatta dal proprietario dev'essere accompagnata da titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art.5.

Ogni domanda di concessione d'acqua comporta il pagamento, con specificazione della causale, presso il Cassiere del Consorzio della tassa fissata nel tariffario pro tempore vigente, a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di concessione. Tale tassa resta efficace, perchè l'utente possa ottenere la concessione, per un periodo di mesi sei. Decorso detto termine occorrerà ripete

re il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da fatto del Consorzio. La tassa stessa sarà restituita all'utente se la concessione non avrà luogo per determinazione del Consorzio.

#### Accettazione del progetto esecutivo delle derivazioni

Art. 15 - Il Consorzio darà l'approvazione al progetto, mediante restituzione di una copia firmata per benestare oppure indicherà le eventuali varianti da apportare; inoltre all'atto dell'approvazione del progetto definitivo il Consorzio indicherà anche i termini entro i quali dovranno essere eseguite le opere, che dovranno essere completate entro il periodo fissato, pena la corresponsione, a giudizio insindacabile del Consorzio, della penalità di lire 3.000 (tre mila) per ogni giorno di ritardo.

#### Modalità successive alla richiesta di concessione

Art. 16 - Accertata la possibilità della concessione il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto concessi sulle derivazioni, della somma dovuta per il deposito cauzionale infruttifero sui consumi (in relazione anche al fatto che la fatturazione avverrà in termini posticipati) e delle somme dovute per altri depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Art. 17 - Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento, specificando le causali, alla cassa del Consorzio delle somme richieste a norma dell'art. 16 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione sullo schema fornito dal Consorzio stesso, redatto in carta legale.

Le stesse norme del presente articolo, oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 14, valgono per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione, rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde al Consorzio, oltre il diritto di cui all'art. 14, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

La concessione d'acqua per qualsiasi tipo s'intenderà definitivamente accordata all'atto dell'approvazione del Consorzio.

#### Scelta e posa del misuratore

Art. 18 - Spetta al Consorzio determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo bimestrale richiesto dall'utente e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collegamento del contatore.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore,

è applicata una saracinesca di chiusura di cui solo gli agenti del Consorzio possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma una saracinesca di arresto viene installata dopo il contatore per gli usi dell'utente.

#### Esecuzione, verifica e collaudo dei lavori

Art.19 - Non appena i lavori di installazione degli impianti di derivazione saranno stati ultimati, l'utente richiederà al Consorzio la verifica ed il collaudo degli impianti stessi accompagnando la richiesta col pagamento delle relative spese.

Resta inteso che l'utente dovrà provvedere a sue spese al ripristino delle opere eventualmente danneggiate dalla posa delle condutture.

Qualora l'esito del collaudo risultasse negativo, il medesimo dovrà esser ripetuto con le stesse norme e previo pagamento della relativa spesa di collaudo.

#### Diritto di rifiuto e di revoca delle concessioni

Art.20 - Il Consorzio, previo accertamento e parere tecnico, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà del Consorzio revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Consorzio stesso.

#### Manutenzione delle condotte

Art.21 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni di proprietà del Consorzio dalla condotta principale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni s'intende rimborsata con il prezzo di fornitura.

Di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, o di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio.

Art.22 - Per ogni concessione l'utente assume l'obbligo ad un minimo di consumo bimestrale garantito, stabilito nell'atto di utenza ed il cui canone dovrà pagarsi in ogni caso.

Il minimo di consumo garantito per ogni concessione non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dal Consorzio.

L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi dal Consorzio salvo le limitazioni di cui all'art.20 . In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità dell'art.56.

Il nuovo atto avrà vigore col primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

### Trapassi

Art.23 - I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla sua scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa, sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

### Variazioni di tariffe e del regolamento

Art.24 - Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento dandone avviso agli utenti nei modi di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso, la rescissione della concessione. La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.

### Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali

Art.25 - Gli impegni del Consorzio circa i quantitativi giornalieri di acqua in concessione, si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di misura.



Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza concessa.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile il Consorzio ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

#### Interruzione di servizio - effetti - rivalse

Art.26 - Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condotte, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo, alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, nè la risoluzione del contratto.

Se l'interruzione totale di deflusso durasse più di 10 giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che la interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del Consorzio gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art.27 - Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua agli utenti, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso al diffalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

#### Risoluzioni di diritto delle concessioni

Art.28 - Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di inagibilità dell'immobile dichiarata da parte dell'Autorità competente.

Restano salvi i diritti del Consorzio in ognuno di tali casi per la riscossione dei crediti maturati. La concessione si intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Consorzio allorché per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso il Consorzio riscuote immediatamente, in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al ter

mine previsto per la concessione.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

Art.29 - L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso il Consorzio dei danni provocati ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Analogamente deve provvedere, ove occorra, a far defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi del II comma dell'art.21.

Revoca della concessione per abusi

Art.30 - L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso il Consorzio, senza pregiudizio da parte di questo della immediata chiusura della presa e della revoca della concessione; per le manomissioni della condotta, fino all'apparecchio misuratore compreso; per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni a favore di terzi sia pure con apparecchi amovibili, ancorchè fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in malafede anche agli effetti penali. Egli può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purchè dopo l'apparecchio misuratore e purchè l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art.31 - La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali, anzi, devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art.32 - Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.

## II - Norme speciali

### A) Fontanine pubbliche ed altri impianti per usi pubblici

Art.33 - Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dal Consorzio tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art.35;
- b) le bocche da innaffiamento di strada e giardini pubblici (idranti);
- c) gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici gabinetti;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo stradale consortile o comunque pubblico.

Per gli usi di cui alle lettere a), c), l'acqua è erogata a deflusso modulato da lente idrometrica; per gli usi di cui alla lettera d), l'erogazione è a deflusso libero, senza limitazione e misura, con le modalità prescritte dall'art.47 e seguenti.

Art.34 - I canoni dovuti per l'uso delle bocche da incendio da parte degli utenti di cui alla lettera d) sono stabiliti nel tariffario pro tempore vigente.

Art.35 - E' vietato attingere dagli impianti destinati agli usi di cui ai precedenti articoli per usi diversi da quelli specificatamente indicati dagli articoli stessi. In caso di prelievi abusivi si procederà a termine di legge.

Art.36 - E' permesso attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile.

E' pertanto vietato:

- a) attingere e trasportare acqua dalle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta;
- b) applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) attingere acqua mediante canali, tubi od. altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonchè in botti con o senza carro, o nei galleggianti;
- d) modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

### B) Uso potabile

Art.37 - Sono concessioni per uso potabile quelle derivate da acquedotti che erogano acqua potabile da non destinare ad usi industriali non potabili.

### Consumo minimo garantito

Art. 38 - Il consumo contrattuale garantito per la concessione per uso potabile, non mai inferiore al minimo stabilito nell'apposita tariffa, deve essere proporzionato all'importanza dell'utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per concessione e per bimestre.

Art. 39 - Il Consorzio si riserva di variare di ufficio, anche in corso di contratto, il minimo garantito, quando esso non sia proporzionato alla importanza della utenza servita.

### Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 40 - Ogni utente di acqua per uso potabile che non sia proprietario, usufruttuario od enfiteuta dello stabile, prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito che verrà stabilito dal Consorzio, a garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l'utente fosse proprietario, usufruttuario od enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per la concessioni il cui consumo bimestrale sia superiore alla corrispondente somma stabilita.

Il Consorzio può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventi proprietario dello stabile, oppure cessi di godere dell'acqua per scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito verso l'Ente gestore.

### C) Uso industriale

Art. 41 - Sono considerate concessioni per uso industriale quelle derivate da acquedotti che erogano acqua non potabile per "uso industriale" oltre a quelle derivate da acquedotti ad uso promiscuo, industriale e potabile.

Nella stessa area di sviluppo industriale possono coesistere più acquedotti industriali convoglianti acque di caratteristiche diverse.

Per ciascun tipo di acqua industriale, della quale il Consorzio garantirà le caratteristiche limite, verranno stabiliti i minimi bimestrali e le tariffe relative.

Art. 42 - Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatto, il Consorzio si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni in rapporto agli impegni contrattuali.

Qualora l'acqua industriale venga somministrata all'Utente attraverso due o più contatori e non esistano difficoltà tecniche perché l'intero quantitativo d'acqua messo a disposizione possa essere erogato attraverso uno solo di essi, l'Utente potrà richiedere, per un periodo limitato, il suggellamento dell'altro o degli altri contatori. In tale caso l'

l'utente pagherà per i contatori suggellati soltanto le quote relative al nolo ed alla manutenzione degli stessi, oltre ai rimborsi spesa per ogni operazione di posa o rimozione di suggello, previsti nel tariffario pro tempore vigente.

#### Concessioni stagionali

Art. 43 - Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di fissare nel contratto di utenza minimi impegnativi stagionali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o di minore attività dell'industria, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei bimestri solari.

#### Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 44 - Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, in analogia al disposto art. 40 deve depositare una somma da stabilirsi dal Consorzio, non superiore a 4 mesi del canone, a garanzia dell'impegno assunto.

#### D) Usi speciali

Art. 45 - Il Consorzio, ove se ne manifesti la necessità, potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità, condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso.

#### Bocche da incendio

Art. 46 - In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 14 il Consorzio può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile.

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Consorzio prima della esecuzione.

In relazione alle limitazioni di cui all'art. 26 che precede, tale progetto esecutivo dovrà prevedere una idonea vasca di accumulo dell'acqua (da costruirsi a cura e spesa dell'utente), mentre il Consorzio, per la regolamentazione dei consumi, installerà apposito misuratore secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 56.

#### Pressa unica per Bocche Incendio

Art. 47 - Le derivazioni per bocche da incendio sono installate, con attacco diretto dalla tubazione stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali derivazioni, come dagli apparecchi stessi, è vietato di derivare qualsiasi tubazione come è vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Solo nel caso in cui il richiedente la concessione sia già utente di acqua industriale distribuita dal Consorzio e dimostri di poter usufruire, in accordo con le disposizioni impartitegli dalla competente sezione dei Vigili del Fuoco, dell'esistente allaccio industria

le, il Consorzio potrà esimerlo dalla clausola di cui al 1° comma del presente articolo, concedendogli, in caso di incendio, di prelevare l'acqua senza alcuna limitazione di portata.

### E) Concessioni provvisorie

#### Natura delle concessioni provvisorie

Art. 48 - Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art. 5;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte consortili, a giudizio sindacabile del Consorzio;
- d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di enti pubblici o privati, con consenso degli stessi e del Consorzio, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;
- e) che siano fatte con prelevamenti occasionali od isolati.

Art. 49 - Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla durata.

La tassa di cui all'art. 14 non è dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera e) dell'art. 48 allorché i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti.

#### Norme di pagamento per le concessioni provvisorie

Art. 50 - Per ottenere una concessione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa, se essa è fatta con l'impegno a luc tassata.

Per le concessioni a contatore deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi di eccedenza, non inferiore all'importo del canone per un bimestre.

Le richieste di acqua di cui alla lettera d) dell'art. 33 (boc che da incendio) devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi all'uso previsti nel tariffario pro tempore vigente.

Art.51 - Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

### T I T O L O III°

#### ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

##### Misura e pagamento dell'acqua

Art.52 - L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

L'acqua invece concessa a luce tassata viene modulata da lente idrometrica e pagata in ragione della quantità di acqua richiesta.

##### Modalità di pagamento

Art.53 - La fatturazione dei consumi, ivi compresa l'eccedenza sui minimi garantiti, sarà bimestrale e comprenderà anche le quote relative al nolo ed alla manutenzione degli apparecchi di misura ed eventualmente di manutenzione delle derivazioni, nonché le spese di lettura e le tasse, imposte ed altri eventuali tributi vigenti.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un bimestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri bimestri.

Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero di m<sup>3</sup> rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di m<sup>3</sup>.

Il pagamento della fornitura dovrà essere fatto integralmente al ricevimento della bolletta e nel termine improrogabile degli otto giorni successivi esclusivamente presso il cassiere del Consorzio.

Gli eventuali reclami o compensazioni di crediti in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti, in quanto le eventuali rettifiche in meno od in più saranno eseguite dal Consorzio con separata bolletta di rimborso o di addebito.

Art.54 - Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell'anno dovrà avere luogo mediante versamento diretto, specificando la causale, a mezzo del cassiere del Consorzio entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dal Consorzio stesso.

### Ritardo dei pagamenti

Art.55 - In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello degli interessi di mora, nella misura dell'8% come praticato dall'Ente fornitore del Consorzio.

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza contrattuale, salvo i casi di rescissione di cui all'art. 28.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'utente moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'articolo 32.

### Tipi degli apparecchi di misura. Quote nolo e manutenzione

Art.56 - Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Consorzio in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

Il Consorzio ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione qualsiasi.

Gli apparecchi sono di proprietà del Consorzio; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecati anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura, ripartite in quote bimestrali, sono dovute a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la concessione. Tali quote sono stabilite dal tariffario pro tempore vigente.

### Posizione e custodia apparecchi di misura

Art.57 - Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio di facile accesso agli agenti dell'acquedotto.

Essi sono di norma situati nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pianterreno, o scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio o al confine della proprietà dell'utente, ed occorrendo, eccezionalmente, in apposito



pozzetto in sede stradale.

Il Consorzio ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spesa dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Gli apparecchi misuratori sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto a spese dell'utente, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave è tenuta dagli agenti dell'acquedotto.

L'utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa da non impedire la diretta constatazione da parte degli agenti dell'acquedotto anche senza il suo intervento.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico, apposto dal Consorzio.

L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

#### Guasti agli apparecchi

Art.58 - L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questo possa provvedere.

#### Verbali di posa del contatore

Art.59 - La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su modulo a stampa, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

#### Rimozione e sostituzione del contatore

Art.60 - All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati

ti dall'utente e dagli agenti dell'acquedotto. In mancanza dell'utente e quando l'incaricato del Consorzio non sia agente giurato, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali oltre i dati di cui all'articolo precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

#### Letture dei misuratori

Art.61 - La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni bimestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza bimestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni. Per gli impianti per uso pctabile, con impegno fisso bimestrale, l'intervallo fra due letture successive, agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di dieci giorni di più o in meno senza che perciò l'utente possa avanzare reclami di sorta. Se tale periodo sarà superato, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'impegnativo giornaliero ricavato dall'impegnativo bimestrale fisso e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori.

Il Consorzio ha la facoltà di far eseguire quando voglia letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando ritenga necessario.

L'agente incaricato della lettura depone nel sito di custodia del contatore un modulo contenente la indicazione della lettura fatta e la data del rilevamento.

Art.62 - Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura bimestrale del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del bimestre successivo, viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui all'art.32.

#### Irregolare funzionamento del contatore. Medie

Art.63 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o, quando manchi qualche elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte del Consorzio.

### Verifica, a richiesta, dei misuratori

Art.64 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dall'utente, accompagnata dal deposito allo scopo stabilito nel tariffario pro tempore vigente, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al bimestre precedente a quelle in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprova la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza dell'8% in più o in meno, a deflusso normale, il Consorzio incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

Per gli impianti a luce tassata, modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di tolleranza è del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

## T I T O L O     I V °

### NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

#### Prescrizioni e modalità costruttive

Art.65 - L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art.66 - Quando gli immobili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale, con il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o emanandi ed ai quali l'utente è tenuto ad uniformarsi.

Art.67 - Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate nè di camini, e di massima in posizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese.

se con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione.

Le condotte dovranno essere costruite e mantenute a regola d'arte.

Ove la condotta debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura, deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno 1 metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo, portatore di acqua potabile, potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dal Consorzio od eventualmente dall'Autorità sanitaria.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permetteranno di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico altro rubinetto che ne consenta l'isolamento dal servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E' pertanto assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte.

#### Divieti

Art.68 - E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste con sostanze estranee.

Analogamente è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

#### Impianto di pompaggio

Art.69 - Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore alla quota dei piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, il quale potrà prescrivere lo schema da adottare.

tarsi per tale impianto.

Art.70 - E' ammesso l'impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso potabile.

E' altresì ammesso l'impianto di serbatoi per la distribuzione dell'acqua fornita per altri usi purchè il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi fossero impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, il Consorzio si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione.

#### Modifiche

Art.71 - Il Consorzio potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessarie e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

#### Perdite. Danni. Responsabilità

Art.72 - Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, nè il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

#### Vigilanza

Art.73 - Il Consorzio avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

1 Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni del Consorzio e previo accordo con l'utente.

In caso di opposizione od ostacolo il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio alla revoca della concessione e alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

## T I T O L O   V °

### INFRAZIONI

Art.74 - La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto al Consorzio di sospendere la erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di £.1.000.000 da applicarsi dal Consorzio senza intervento del Magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a £.300.000 e il Consorzio avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'articolo 31.

Art.75 - Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art.28.

Art.76 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

## T I T O L O   V I °

### DISPOSIZIONI VARIE

Art.77 - Gli agenti e gli impiegati addetti al Servizio dell'acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal

Consortio timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente.

Art.78 - E' vietato agli agenti dell'acquedotto di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art.79 - Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art.80 - Per quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti.